

**Avv. Attilio Floresta**

**Avv. Prof. Antonino Longo**  
Docente Associato  
nell'Università di Catania

**Dott. Massimiliano Longo**

Avv. Daniela Failla  
Avv. Ivana Riolo  
Avv. Alessia Manola  
Avv. Piero Ciarcià  
Avv. Angelo Mirko Giordano  
Avv. Francesca Comis  
Avv. Alessia Giglio  
Avv. Antonio Maria Basile  
Avv. Graziella Cavallaro  
Avv. Giuseppe Giunta  
Avv. Federica D'Agata  
Avv. Valentina Milazzo  
Avv. Andrea M. Bonaccorso  
Avv. Gaetano Giuliano Bertone  
D.ssa Giuliana Fiore  
Dott. Enrico Canzonieri  
D.ssa. M. Claudia Fisichella  
Dott. Veriano Malvasi

Dott. Gianluca Di Maria  
D.ssa Daniela Amara  
D.ssa Noemi Stracquadanio  
D.ssa Carmen Cali  
D.ssa Sandra Salanitro  
D.ssa Isabella Bozhkov  
D.ssa Stefania Corello  
D.ssa Anna Lombardo

Dott. Salvatore Treccarichi  
Rag. Marco Musumeci  
Dott. Pietro Imbesi  
D.ssa Grazia Barberio  
Rag. Vita Cassone  
D.ssa Serena Bruna Reno

Ing. Fulvio A. Cappadonna

#### **Consulenti**

Dott. Stefano Longo  
già *Primo Dirigente INAIL*  
Prof.ssa Eleonora Cardillo  
*Docente Aggregato  
di Ragioneria Generale  
nell'Università di Catania*

#### **Amministrazione**

Grazia Maria Barbagallo  
D.ssa Selena Pappalardo

## **Patent box: le prime modifiche**

La bozza di decreto legge del cosiddetto "**Investment compact**", approvata dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2015 contiene la prima, rilevante, modifica al provvedimento noto come "**Patent box**", vale a dire alle agevolazioni previste per i beni immateriali dalla recente Legge 23.12.2014 n. 190, la Legge di Stabilità per il 2015.

Si tratta di una modifica che amplia le predette agevolazioni, poiché prevede di estendere a tutti i marchi le agevolazioni fiscali per i redditi dei beni immateriali introdotte proprio dalla Legge di Stabilità 2015. La novità più rilevante riguarda i marchi commerciali.

La normativa attuale stabilisce una detassazione parziale (fino al 50%, percentuale ridotta al 30% per il 2015 e al 40% per il 2016) per i redditi derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, di brevetti, opere dell'ingegno e *know how*, nonché per i marchi d'impresa che siano «funzionalmente equivalenti ai brevetti».

Il significato preciso di quest'ultima espressione avrebbe dovuto essere esplicitato dall'emanando decreto ministeriale di attuazione ma, come detto, verrà probabilmente superato dal decreto legge in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a meno di modifiche dell'ultimo minuto, da ritenere, però, a questo punto, improbabili.

Ciò significa che presto tutti i marchi, compresi quelli puramente commerciali, usufruiranno quasi sicuramente della detassazione prevista per gli altri beni immateriali.

Diventa più facile, inoltre, accedere alle agevolazioni del *Patent Box*, grazie ad un allentamento dei requisiti previsti dal comma 41 della richiamata Legge n. 190/2014.

Ad oggi, infatti, questa disposizione prevede che il beneficio in discorso sia condizionato allo svolgimento, da parte delle imprese beneficiarie, di attività di ricerca e sviluppo sui beni immateriali, realizzata internamente oppure attraverso convenzioni con Università ed enti assimilati.

Grazie al decreto legge appena approvato sarà invece possibile godere della agevolazione anche nel caso in cui le attività di ricerca siano eseguite grazie a contratti con società esterne (quindi non solo Università ed enti), **purché si tratti di società non facenti parte del medesimo gruppo dell'impresa titolare del bene immateriale agevolato.**

Un ulteriore intervento correttivo, anche questo finalizzato ad ampliare la fruibilità dell'agevolazione, riguarda le modalità di calcolo del rapporto in base al quale si determina la quota di detassazione applicabile: in base all'art.1, comma 42, della Legge di Stabilità 2015, infatti, «*La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene*».

Secondo la nuova versione di questa disposizione, sempre che il decreto venga pubblicato nel testo attuale, l'importo al numeratore del rapporto (che comprende, come detto, anche le spese di ricerca affidate a società terze purché extra gruppo) può essere incrementato delle spese sostenute per l'acquisto e per la ricerca sui beni sostenute presso società del gruppo, ma entro il limite del 30% del numeratore stesso.

La norma dovrebbe dunque interpretarsi nel senso che se le spese a rilevanza limitata sono pari o inferiori al 30% delle altre spese del numeratore, il rapporto sarà pari al 100% (numeratore uguale al denominatore) e la detassazione del reddito si applicherà nella misura massima prevista per ogni anno di applicazione.

Qualora, invece, le spese superino il 30%, la quota esclusa dall'imponibile tenderà a ridursi per effetto della applicazione del descritto limite incrementale del 30%.

La bozza di decreto legge contiene anche un'altra innovazione piuttosto importante e relativa alla cosiddetta procedura di "*ruling*" richiesta per determinare i redditi agevolati nel caso in cui essi derivino dalla concessione in uso dei beni immateriali ad altre società del gruppo. La modifica introdotta ha sostituito il precedente obbligo alla effettuazione della procedura di *ruling* con la facoltà di determinare i redditi agevolabili derivanti da operazioni infragruppo. Questa facoltà riguarda tanto i redditi derivanti dalla concessione in uso dei beni intangibili agevolati che le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni.

Resta invece fermo l'obbligo di intraprendere la procedura di *ruling* per determinare il «contributo economico» dei beni agevolabili alla produzione del reddito complessivo, in caso di utilizzo diretto dei beni stessi.

L'interpretazione più condivisa al momento ritiene che l'introduzione del *ruling* facoltativo per le operazioni infragruppo determini un ampliamento dell'utilizzazione del *ruling* internazionale, finora riservata alle operazioni con società del gruppo non residenti, in relazione alle disposizioni sul *transfer pricing*, anche alle operazioni con soggetti residenti in Italia.

E' bene però precisare che questa possibilità non esclude i controlli degli Uffici finanziari, sempre possibili in tale settore, magari attraverso una rettifica del reddito derivante da operazioni infragruppo tra società che beneficiano del *Patent box* e società a tassazione ordinaria, qualora le transazioni non avvengano a valore di mercato.

**Avv. Francesca Manuela Comis**